

VITTORIA LAMPO IN SOLI QUATTRO MESI HA OTTENUTO IL RIMBORSO DI CAPITALE E INTERESSI

Crollano le azioni della banca: risarcito con 31mila euro

Aveva acquistato titoli della Popolare di Vicenza ma mancava la firma

Chiara Pozzati

Il crollo delle azioni di Banca popolare di Vicenza: vittoria lampo per un risparmiatore parmigiano. Per la prima volta tramite ordinanza del Tribunale, è stato ottenuto il risarcimento da parte dell'istituto di credito. In quattro mesi dall'inizio del contenzioso, è stata assicurata al consumatore la restituzione di oltre 31mila euro – la somma investita – oltre agli interessi. Tutto questo perché in calce al contratto quadro d'investimento mancava la firma dell'istituto finanziario. «E' un traguardo fondamentale – commenta l'avvocato **Giovanni Franchi** che ha seguito passo a passo la vicenda – anche perché il vizio di forma riscontrato dal giudice è spesso presente in numerosi contratti. E stupisce che nessuno, anche in sede di causa, controlli questo aspetto». Ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Torniamo al 2007, quando il parmigiano investì 31.293 euro in azioni dell'istituto di credito in questione. Un acquisto complesso, effettuato in due tranches. Ovviamente le garanzie sul prodotto non sono mancate. Al risparmiatore di casa nostra fu assicurato che si trattava di un prodotto sicuro, privo di rischi e che la banca avrebbe prontamente riacquisito i titoli nel caso di

vendita. Dopo alcuni tentativi di vendita andati a vuoto, l'uomo ha appreso del crollo del titolo azionario. Un vero e proprio tonfo, considerato che, poco meno di un anno fa, è precipitato fino a dieci centesimi. Così il rispar-

miatore si è rivolto al legale Franchi che ha ingaggiato una vera e propria battaglia nei confronti della banca. Fino alla settimana scorsa, quando il Tribunale si è espresso a favore del risparmiatore. Secondo l'ordi-

nanza del giudice Antonella Iofredi, infatti, «ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico finanziario (Tuf), i contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento ed accessori devono

essere redatti per iscritto. L'inosservanza della forma scritta

comporta, per espressa previsione legislativa, la nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente e non dalla banca. Nel caso di specie risulta che la parte convenuta ha prestato il servizio di negoziazione dei titoli sulla base di un contratto quadro sottoscritto solo dall'investitore e non anche dal legale rappresentante dell'istituto di credito». A chiudere il cerchio ci pensa Franchi, «La vittoria ottenuta segna una data fondamentale per il contenzioso tra la Banca popolare di Vicenza e i risparmiatori beffati a causa del crollo del valore delle azioni – commenta con un pizzico d'orgoglio -. Arriva infatti la prima sentenza-lampo, resa possibile attraverso l'ordinanza del Tribunale e tanto attesa dagli azionisti. Questo provvedimento è perfettamente in linea con una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ho ottenuto per un altro risparmiatore, che prevede che le cause in materia di azioni bancarie non siano di competenza del Tribunale delle imprese, come affermato da diversi giudici, ma del foro del consumatore. Niente più trasferte dunque per chi affronta un contenzioso con gli istituti di credito».

